

Assicurazione GLOBALE FABBRICATI e RCT

ATER PROVINCIA DI ROMA

CAPITOLATO

GLOBALE

FABBRICATI E RCT

2021 / 2022

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
SOCIETA'	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO / INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. La Compagnia pagherà un indennizzo al netto della franchigia.
UBICAZIONI	qualsiasi luogo ove si svolga un'attività del contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, il complesso dei beni costituenti il patrimonio immobiliare e mobiliare del Contraente per i quali esista un interesse assicurabile o un obbligo di assicurazione. Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente la copertura assicurativa salvaguarda l'intero patrimonio immobiliare del Contraente ovunque ubicato nell'ambito della provincia di ROMA e del Comune di ROMA alla data di decorrenza della copertura assicurativa, vale a dire fabbricati e immobili o porzione di essi ed aree di pertinenza e/o al servizio e/o uso ai fabbricati:

a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;

b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

E' altresì assicurato il contenuto - ovunque dislocato - di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

c) nell'ambito degli immobili di cui alla lettera a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;

d) presso terzi e/o dipendenti.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le parti e opere murarie e di finitura, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, reti fognarie e di canalizzazione in genere, centrale termica, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti/macchinari od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, citofoni, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze boxes, tettoie, passaggi e simili, opere di pavimentazione all'aperto, cortili, viali interni, strade private e simili, parcheggi, muri di cinta, recinzioni, alberi, parchi, giardini purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, nonché tendostrutture, tensostrutture e simili, capannoni e palloni presso statici, fabbricati e tettoie costruite in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali anche se aperti su uno o più lati nonché in corso di costruzione, miglione, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

CONTENUTO

Tutto quanto possa considerarsi per natura mobile, di proprietà del Contraente nonché le cose di terzi che abbia in uso affitto o assuma in custodia e/o in uso a qualsiasi titolo e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: mobilio, arredamento in genere, beni aventi valore artistico, macchine per ufficio (manuali, elettriche, elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, ecc.), macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive) e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, combustione che può autoestendersi e propagarsi.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

BANG SONICO

Onde acustiche provocate da aeromobili nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

FENOMENO ELETTRICO

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (solo sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento ed illuminazione.

N.B. Sono esclusi: valori (titoli di credito, denaro, valori bollati), oggetti di metallo prezioso e pietre preziose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - RESCINDIBILITA' - PROROGA

La copertura assicurativa ha la durata di anni **1 (uno)** e decorre dalle ore 24.00 del **30/04/2021** fino alle ore 24.00 del **30/04/2022**, data in cui la stessa cesserà automaticamente senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta da una all'altra Parte.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dalle ore 24.00 del **30/04/2021** fino alle ore 24.00 del **30/04/2022** e successivamente verrà corrisposto e liquidato in numero quattro rate trimestrali anticipate effettuate entro il **15/06/2021** per la prima rata, entro il **15/09/2021** per la seconda rata, entro il **15/12/2021** per la terza rata, entro il **15/03/2022** per la quarta ed ultima rata trimestrale.

Si conviene altresì che il Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà richiedere, qualora sia accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, alla società la proroga del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a sei mesi. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo sarà conteggiato in misura pari ai 6/12 dodicesimi del premio annuo lordo. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

2 COASSICURAZIONE E DELEGA

E' consentita l'Associazione Temporanea di società assicuratrici.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in seguito denominata Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della copertura assicurativa le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

3 ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE- DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Con il provvedimento legislativo n. 30 del 3 Settembre 2002, la Regione Lazio ha provveduto a trasformare gli IACP in Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, costituendo le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, denominate ATER.

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma (ATER Provincia di Roma), è un Ente Pubblico di natura economica che sostituisce l'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, per gli immobili siti nel territorio della Provincia di Roma, escluso il comprensorio di Civitavecchia.

L'Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio pubblico affidatole, quale Ente strumentale della Regione Lazio, e di supporto agli Enti Locali e ad altri soggetti pubblici per le politiche abitative.

Con la copertura assicurativa sono assicurati tutti i beni immobili e mobili, come definiti nella parte del presente capitolato denominata "Oggetto dell'Assicurazione", dell'Azienda ovunque ubicati nell'ambito della Provincia e del Comune di Roma.

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, nel possesso, godimento uso o disponibilità della contraente dopo l'emissione della copertura assicurativa, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo, o comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di variazione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo intitolato Assicurazione con dichiarazione di valore, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della copertura assicurativa e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effetto del recesso la Società sarà tenuta a corrispondere la quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario).

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, si conviene, altresì, che, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata e la Società sarà tenuta a corrispondere la quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.. L'Assicurato è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose.

4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEI PREMI

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del **30/04/2020**, anche se il pagamento del premio trimestrale anticipato potrà essere effettuato dalla Contraente effettuate entro il **15/06/2021** per la prima rata, entro il **15/09/2021** per la seconda rata, entro il **15/12/2021** per la terza rata, entro il **15/03/2022** per la quarta ed ultima rata trimestrale. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente.

5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la copertura assicurativa, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla copertura assicurativa.

Per quanto coperto da assicurazione, sia dalla copertura assicurativa sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

6 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni; l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7 ISPEZIONE DELLE COSE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

8 TRASFORMAZIONE E/O CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA CONTRAENTE

Nei casi di trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione sociale, la copertura assicurativa continua ad avere effetto con la nuova Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione della Contraente, la copertura assicurativa continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra riportate devono essere comunicate dalla Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni; in tale caso la Società è tenuta al rimborso alla Contraente del rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto, conguagliato con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente in base all'articolo "Regolazione dei premi".

9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza di assicurazione sono a carico della Contraente.

10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, trasmesse con lettera raccomandata o altro mezzo (telefax, posta elettronica o PEC Mail) indirizzata alla Società; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della copertura assicurativa, è competente il Foro di Roma.

12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella copertura assicurativa o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

14 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi di un sinistro, l'Assicurato deve:

- darne avviso alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni da quando l'ufficio competente ne abbia avuto possibilità, specificando le circostanze dell'evento, e farne, tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi; in caso di terremoto o di altro fenomeno tellurico, così come in ogni caso di sinistro grave, darne avviso alla Compagnia nel più breve tempo possibile;
- adoperarsi in modo efficace per impedirne o ridurne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Compagnia secondo quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- trasmettere alla Compagnia, non appena possibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Compagnia - copia della denuncia fatta all'Autorità;
- a richiesta della Compagnia, trasmettere alla stessa, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose salvate o rimaste illese, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose stesse;
- favorire ed agevolare gli accertamenti, consentendo agli incaricati della Compagnia ed al perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.

L'inadempimento di taluno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

Per quanto attiene alla garanzia di Responsabilità Civile, l'obbligazione della Contraente/Assicurata decorre dal giorno in cui la stessa abbia ricevuto una richiesta danni e, comunque, nel solo caso in cui abbia ricevuto da parte dei propri settori operativi un "rapporto di accertamento danni a terzi" che confermi la validità della contestazione.

Agli effetti dell'assicurazione resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente/Assicurata della comunicazione scritta alla Società, appena possibile, ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

La Compagnia ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato, se richiesti.

15 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà stato liquidato in contraddittorio non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla copertura assicurativa, a ciascun avente diritto.

16 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (Cinquecentomila/00)

L'ammontare dei danni è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre Persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

17 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – INDENNIZZO SEPARATO

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona Fede", nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo " Obblighi della Contraente/Assicurato – in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene inoltre che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato, a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta, tutto quanto previsto dall'art. "Determinazione del Danno".

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

18 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si conviene tra le parti che, in caso di danno totale o parziale, causato da eventi previsti dalla copertura assicurativa, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

_ per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

_ per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi e sterri;

b) in caso di danno parziale:

_ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine entro 24 mesi.

d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..

f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati .

g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

i) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

l) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

m) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le

costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque f) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. L’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati in stato di attività o di inattività temporanea.

19 DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Si conviene che, qualora l’Assicurato impieghi i propri Dipendenti per gli interventi di ripristino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini della copertura assicurativa, verranno per essi indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinarie che per quelle straordinarie, calcolati sulle basi dell’intero “costo industriale” documentato dall’Assicurato medesimo. Nel caso, invece, la riparazione sia effettuata da Terzi, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d’opera, saranno quelle risultanti dalle relative fatture.

20 ASSICURAZIONE PARZIALE – SOTTOASSICURAZIONE - DEROGA ALLA PROPOZIONALE

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori dei beni assicurati eccedevano, al momento del sinistro, le somme effettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto al comma che precede, si conviene che nell’applicazione della prevista regola proporzionale non si tenga conto dell’eventuale maggiore esistenza, sempre che questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita.

Se detto limite del 20% risultasse superato, si applicherà il disposto del primo comma sull’eccedenza del predetto 20%.

21 ANTICIPI D’INDENNIZZO

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno **€ 100.000,00** (centomila/00).

La Società adempirà all’obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro. Successivamente l’Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o da fatture del fornitore. Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l’avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l’anticipo percepito, l’Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori. Parimenti, detti acconti saranno versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l’avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

22 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 15 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

La reiterata inosservanza delle suddette tempistiche, senza giustificato motivo, potrà determinare la risoluzione del contratto.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.

La Società si obbliga inoltre a liquidare tutti i danni direttamente alla Contraente o ai soggetti danneggiati laddove espressamente autorizzati dalla Contraente medesima.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o della Contraente.

L’Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l’impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi della copertura assicurativa.

23 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI - operante RCT

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi della copertura assicurativa, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. La Società non risponde di multe od ammende.

24 GESTIONE SINISTRI E RECUPERO FRANCHIGIE – operante RCT

A precisazione di quanto previsto al precedente art.23, la Società, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, è tenuta al pagamento a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, al netto dell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella copertura assicurativa.

25 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 (novanta) giorni; resta sin da ora concordato che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla copertura assicurativa varrà per l'intero lotto di coperture previste nella Gara bandita dalla Contraente per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, salvo che la Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

La Società, in caso di recesso ed entro trenta giorni dalla data di efficacia del medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

26 ONORARI PERITI E/O SOCIETA' DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o l'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

27 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società non rinuncia al diritto alla rivalsa, spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C., nei confronti dei responsabili in genere, a meno che la Contraente/Assicurato non si opponga all'esercizio del diritto stesso.

28 LEGITTIMAZIONE

La Società da e prende atto che:

- la copertura assicurativa viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro consenso, che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

29 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro, la Società dovrà obbligatoriamente comunicare mediante mail i relativi numeri di sinistro, nonché il nome del perito e/o liquidatore presso cui si deve indirizzare il danneggiato. L'Ufficio Sinistri della Contraente provvederà a comunicare alla controparte tutte le informazioni utili per ottenere il risarcimento nel più breve tempo possibile.

La Società dovrà risarcire anche i sinistri in franchigia che, dietro richiesta documentata, verranno rimborsati, con scadenza semestrale dalla Contraente/Assicurata.

La Società s'impegna ed obbliga a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15giorni dal ricevimento della stessa.

Tale dettaglio dei sinistri deve essere così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati con indicazione nominativa del soggetto sinistrato, in ordine cronologico sulla base della data di sinistro;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di numero di sinistro, di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

30 **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3;
- Il contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Beni Immobili:

L'intera costruzione edile (fabbricato) di cui abbia disponibilità a qualunque titolo (quali, ad esempio, proprietà, uso, gestione) o la parte di essa (quale, ad esempio, ufficio, magazzino, negozio, appartamento), compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di telecontrollo e di allarme, purchè fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o destinazione, compresi i pannelli solari, gli affreschi o le statue non aventi valore artistico; le tappezzerie, le tinteggiature, parquets e moquettes.

Sono comprese le opere di fondazione o interrate e le pertinenze, anche se separate, del fabbricato assicurato, le recinzioni in muratura e le cancellate, le antenne fisse relative ad impianti centralizzati radiotelevisivi; il tutto attinente alla proprietà del fabbricato assicurato, incluso parchi, alberi di alto fusto, strade private.

Sono comprese anche le dipendenze del fabbricato, quali: cantine, soffitte, boxes, e altre cose fisse destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento del fabbricato assicurato.

Sono, inoltre, comprese le centrali termiche di proprietà della Contraente ancorché non al diretto servizio dei Beni Immobili assicurati.

Resta escluso il solo valore dell'area su cui sorgono i predetti Beni Immobili.

Beni Mobili:

L'arredamento delle portinerie e degli ingressi e tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, senza esclusione alcuna,

fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di Beni Immobili e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà della Contraente o perché la medesima ha interesse, o sia tenuta, all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, terzi in genere.

Si ritengono esclusi gli elaboratori elettronici, i supporti dati e, comunque, quanto assicurato dalla specifica polizza Elettronica.

Criteri di Determinazione delle Somme Assicurate alla sezione I – Congruità

Il capitale globale dichiarato è stato determinato in base ai seguenti criteri:

- 1 - totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) moltiplicato per il valore medio per metro quadro; quest'ultimo è dato dal costo medio per mq per la ricostruzione a nuovo dei beni immobili, sommato al costo di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni mobili mediamente esistente per mq.
- 2 - mq. complessivi euro/mq. di valore a nuovo.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

Assicurazione con dichiarazione di valore

- 1 - L'Azienda Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la copertura assicurativa comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili su cui ha un interesse assicurativo.
- 2 - La Società - in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo "Assicurazione Parziale".
- 3 - L'Azienda Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 120 (centoventi) giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.
- 4 - La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
 - a) risultanti da rivalutazione del costo medio per mq. (somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da aumento dei mq. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis;purché tali maggiori somme non superino il 30% del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale. Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

- 5 - Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3). Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 30% del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.
- 6 - Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3-, per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-

Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o PEC Mail o telefax.

- 7 - La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
- 8 - La presente condizione rimane inoperante se l'Azienda Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3-, e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6-, in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 30%.
- 9 - Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE I - DANNI AI FABBRICATI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA

Resta inteso tra le Parti che, fatti salvi i diversi limiti di seguito previsti, per i sinistri rientranti nelle garanzie prestate dalla presente Sezione I la massima esposizione della Società, al netto delle relative franchigie/scoperti, non potrà eccedere le seguenti somme:

- ⇒ € 40.000.000,00 per ciascun sinistro;
⇒ € 80.000.000,00 per aggregato annuo;

Nel computo delle somme complessivamente corrisposte dalla Società non si farà riferimento a quanto dalla stessa dovuto a termini dell'Articolo 1914 Codice Civile.

31 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

E' assicurato con la copertura assicurativa l'intero patrimonio immobiliare del Contratto ovunque ubicato nell'ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, alla data di decorrenza della copertura assicurativa, vale a dire fabbricati e immobili o porzioni di essi:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi la Contraente non sia competente per le coperture assicurative, la copertura assicurativa opera:

- c) come "Globale Abitazione" senza esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
d) a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza eventualmente sottoscritta dall'amministratore in carica;
e) a primo rischio in caso di in operatività della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

E' altresì assicurato il contenuto – ovunque dislocato – di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- f) nell'ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
g) presso terzi e/o dipendenti

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della copertura assicurativa, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne

avviso anticipato alla Società, purché il valore degli stessi non superi l'importo di € 100.000,00 (Centomila/00).

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Controparte consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo art. 60, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta/impatto di corpi volanti, aeromobili - anche non pilotati - loro parti o cose trasportate, caduta di meteoriti, scorie, corpi orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi - in ogni caso - ordigni esplosivi.
- da incendio di veicoli di terzi fermi o in sosta non coperto da altra assicurazione, danni materiali e diretti, arrecati ai beni assicurati;

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione dell' energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 (cinquanta) m. da esse
- i guasti arrecati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ad arrestare l'incendio
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da bang sonico determinato da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempre che siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione e/o dall'urto di corpi asportati e/o trasportati dagli eventi stessi.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, di impianti, di vasi, serbatoi, fosse biologiche, bacini chiarificatori, pozzi neri, pozzetti di pertinenza del fabbricato/i assicurato/i .

La Società risponde delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società s'impegna ed obbliga a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Tale dettaglio dei sinistri deve essere così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati con indicazione nominativa del soggetto sinistrato, in ordine cronologico sulla base della data di sinistro;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di numero di sinistro, di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

32 ESCLUSIONI

Salvo quanto previsto in altre parti del presente contratto, sono esclusi i danni:

- verificatesi in occasione di atti di guerra - anche civile - , di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati con dolo dell' Assicurato o della Contraente, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate, avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE

33 COLPA GRAVE

La Società, indennizza i danni materiali e diretti dagli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa, causati con e senza colpa grave della Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

34 FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

Qualora il fabbricato assicurato costituisca la porzione di un fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di costituenti proprietà comune.

ESTENSIONI DI GARANZIA

35 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani dal 12° al 15° grado della scala Beaufort, turbine di vento, tempesta di vento con forte pioggia, neve o grandine, forte grandinata e trombe d'aria, fenomeni ventosi che raggiungano almeno il 5° grado della scala Beaufort, Vento teso, Vento forte, burrasca, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, caduta alberi su cose e persone, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalla scala Beaufort, si riporta il testo relativo ai gradi 5, 6,7, 8, 9, 10,11.

5 – Vento teso · Velocità vento 16/21 nodi - 29/38 km/h. Mare agitato. Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne.

6 – Vento fresco · Velocità vento 22/27 nodi - 39/49 km/h. Mare agitato. Movimento di grossi rami. Difficoltà ad usare l'ombrello. Altezza media delle onde da 3 a 4 metri.

7 – Vento forte · Velocità vento 28/33 nodi - 50/61 km/h. Mare agitato. Interi alberi agitati. Difficoltà a camminare contro-vento. Altezza media delle onde da 4 a 5,5 metri.

8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74 km/h. Mare molto grosso, onde abbastanza alte e lunghe, con cresta che si frange in spruzzi. Il trasporto di schiuma è continuo. Si rompono i rami degli alberi. Altezza media delle onde da 4 a 6 metri.

9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi - 75/88 km/h. Mare molto grosso, onde alte, massiccio trasporto di schiuma, visibilità ostacolata dagli spruzzi. Oggetti e tegole asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m.

10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55 nodi - 89/102 km/h. Mare tempestoso, onde molto alte e rovesciate in avanti, visibilità scarsa. Alberi sradicati o schiantati, danni ai fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9 metri.

11 – Tempesta Violenta · Velocità vento 56/63 nodi - 102/117 km/h. Gravi devastazioni . Marosi estremamente alti. Le creste vengono nebulizzate dal vento. Visibilità sempre più ridotta.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, in genere dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società **non risponde** dei danni, causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatesi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al secondo capoverso del presente articolo;

- subiti da:

- recinti, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;

- enti all'aperto non per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica;
- gru;
- le lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda allegata nella Sezione 1 SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO e SEZIONE 2: RESPONSABILITA' CIVILE.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- o il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.200,00 (milleduecento);
- o in nessun caso la Società risarcirà, per ciascun sinistro, una somma superiore al 80% (ottanta per cento) del capitale esistente per singola ubicazione.

36 GRANDINE

Fermo quanto disposto dalla Estensione di Garanzia "Eventi Atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- o serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- o lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 1.400,00(millequattrocento); in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma superiore al 70% (settanta per cento) del capitale esistente per singola ubicazione.

37 FUORIUSCITA DI ACQUA - ACQUA PIOVANA

Fermo quanto disposto dalla Estensione di Garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni determinati da fuoriuscita di acqua - acqua piovana compresa - a seguito di guasto, intasamento accidentale o rottura accidentale, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, contenitori, condutture - comprese gronde e pluviali - o tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers), escluso il formarsi di umidità e lo stillicidio, il traboccamento o rigurgito di fognature ed il gelo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 1.000,00(mille); in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per ubicazione, somma superiore a € 1.000.000,00 (un milione).

38 INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI

Sono compresi in garanzia i danni arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 1.500,00(millecinquecento); in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per ubicazione, somma superiore a € 1.000.000,00 (un milione).

39 NEVE - GHIACCIO - GELO

Fermo quanto disposto dalla Estensione di Garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- o crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- o caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- o infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine e acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate da fenomeni atmosferici anzidetti;
- o gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio di fabbricati descritti in polizza, purché l'impianto di riscaldamento e servizio degli stessi non sia stato disabilitato - per causa estranea a quanto garantito dalla presente Sezione di Polizza - per più di 120 (centoventi) ore antecedentemente al sinistro.

Agli effetti della presente clausola, la Società non risarcirà i danni causati:

- o da valanghe e slavine;
- o a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- o ai capannoni presso statici;
- o ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto

Relativamente al sovraccarico neve, l'operatività della presente garanzia, è subordinata alla condizione che i fabbricati, all'epoca della loro realizzazione, fossero conformi alle norme previste per la sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- o il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 8% (otto per cento), con il minimo di € 750,00 (settecentocinquanta);

- in nessun caso la Società risarcirà, per sinistro ed anno, una somma superiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

40 RIGURGITI ACQUE DI SCARICO E FOGNATURE

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati - nonché le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente - in seguito a rigurgito delle acque di scarico e delle fogne al servizio dei fabbricati assicurati causati da guasto, intasamento o rottura accidentale.

Sono in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- danni derivanti da gelo;
- danni arrecati da umidità e stillicidio;
- danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in occasione di inondazioni e mareggiate.

Viene convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con deduzione della franchigia di € 1.000,00(mille) per ciascun sinistro. In nessun caso gli assicuratori pagheranno, per singolo sinistro, somma superiore a € 100.000,00 (centomila).

41 FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 1.000,00(mille).

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di € 150.000,00 (centocinquantamila).

42 RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La società risponde senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei.

È escluso qualsiasi riferimento a valori d'affezione, artistico o scientifico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 1.500,00 (millecinquecento). In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno, somma maggiore di € 150.000,00 (centocinquantamila).

43 PERDITA PIGIONI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni derivanti – a seguito di sinistro coperto dalla polizza – dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino e fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno.

Per i locali occupati dall'assicurato, tali danni sono risarciti forfetariamente, maggiorando del 25% (venticinque per cento) l'indennizzo dovuto per le cose assicurate. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.

44 FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

45 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico - autorizzato e disponibile - i residui del sinistro, compresi i tossico/nocivi, sino alla concorrenza dell'5% (cinque per cento) della somma assicurata per sinistro.

Gli Assicuratori rispondono, altresì, relativamente ai beni non danneggiati, delle spese sostenute per smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, temporaneamente rimuovere ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo. Sono inoltre comprese le spese di scavo, sterro, livellamento, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato debba sostenere, in caso di danno indennizzabile, per tubazioni, condotte e condutture nonché conduttori esterni ai Beni assicurati, sino alla concorrenza dell'0.5% (zero virgola cinque per cento) della somma assicurata per sinistro.

46 URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato.

47 GUASTI PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO FISSI ED INFISSI

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o riparazione di fissi, infissi, citofoni/videocitofoni, e impianti di allarme asportati o danneggiati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ancorché il reato perpetrato e/o tentato abbia ad oggetto l'asportazione di beni non di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente. La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati in occasione di furto e rapina.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 1.000,00 (mille).

La garanzia è, altresì, estesa al furto di fissi ed infissi stabilmente installati nel fabbricato assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di una franchigia di € 1.000,00 (mille). In nessun caso la Società risarcirà per ogni sinistro e per ogni ubicazione una somma superiore a € 25.000,00 (venticinquemila).

48 ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La garanzia è estesa ai danni subiti dalle cose assicurate per caduta di ascensori e, montacarichi e simili, compreso il danneggiamento agli impianti stessi, purché non dovuti ad usura. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 1.000,00 (mille).

49 ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE

La garanzia copre i danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale delle lastre in genere pertinenti agli enti assicurati fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per ciascuna lastra ed € 500.000,00 (cinquecentomila) per anno assicurativo.

50 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati, anche per fatti conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo o colpa grave delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione;
- b) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- c) Implosione;
- d) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- e) Urto veicoli, danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari;
- f) Fumo, gas o vapori - ovvero i danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas o vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi o in conseguenza di eventi per i quali è prestata la presente assicurazione;
- g) Autocombustione;
- h) Danni causati dal rigurgito di fognature e altri sistemi di scarico facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati.
- i) Rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
- j) Incendio provocato da veicoli di terzi fermi o in sosta non coperto da altra assicurazione, danni materiali e diretti, arrecati ai beni assicurati;

La Società indennizza altresì:

- l) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di estinzione, riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- m) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla polizza.

Sono compresi in garanzia tutti i danni materiali, diretti e connessi causati da incendio.

Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto, compresi fissi ed infissi, interrati e pertinenze, quote millesimali della proprietà in comune.

51 SPESE PER ALLACCIAMENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

La Società, in caso di danni al fabbricato provocati da uno degli eventi garantiti, si obbliga ad indennizzare le eventuali spese poste a carico dell'Assicurato/Contraente dalle società fornitrici, compresi i relativi allacciamenti, di erogazione di energia elettrica, di acqua e del gas, nonché degli impianti telefonici al servizio del fabbricato.

La Società si impegna, altresì, a garantire il risarcimento dei costi di urbanizzazione a carico dell'Assicurato/Contraente, nel caso sia stato deciso di ricostruire il fabbricato danneggiato in altro luogo.

La garanzia opera fino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila) per anno assicurativo.

52 MAGGIORI COSTI

La Società si obbliga ad indennizzare le eventuali spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla copertura assicurativa.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari a € 1.500.000,00 (unmilioneconquecentomila).

53 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi - compresi i locatari - da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamenti dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati Terzi:
- i legali rappresentanti dell'Assicurato ed i famigliari conviventi degli stessi;
- le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o partecipate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata per ogni sinistro e per anno assicurativo fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

GARANZIE SOCIO - POLITICI / TERRORISMO / CATASTROFALI

54 EVENTI SOCIO - POLITICI

La Società risponde:

- dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta/impatto di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi -, da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- di inondazione o frana;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 1.500,00(millecinquecento);
- in nessun caso la Società indennizzerà, per ciascun sinistro, una somma superiore al 70% (settanta per cento) del capitale esistente per singola ubicazione.

55 ATTI DI TERRORISMO

La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da atti di terrorismo, intendendo per tali i danni materiali direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% (dieci per cento), con il minimo € 5.000,00 (cinquemila);
- in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità

della presente estensione di garanzia, una somma superiore a € 10.000.000,00 (*diecimilioni*) per sinistro e per anno assicurativo.

56 INONDAZIONI, ALLUVIONI

La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto .

La Società non risponde dei danni:

- causati da maremoti e maree;
- cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti di terreno;
- dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- a cose mobili all'aperto;
- provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 5.000,00 (cinquemila/00);

In nessun caso la Società indennizzerà, per ciascun sinistro, una somma superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

57 ALLAGAMENTI

La società risponde dei danni materiali e diretti provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili per cause diverse da inondazioni, alluvioni, fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali).

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi;
- derivanti dal formarsi di umidità o da stillicidio;
- provocati da qualsiasi interruttore di flusso d'acqua lasciato aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 1.000,00(mille);
- in nessun caso la Società risarcirà, per ciascun sinistro, una somma superiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

58 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La Società non risarcisce i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 25.000,00 (venticinquemila) ed un massimo indennizzo pari al 50% (cinquantapercento) del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro, con il massimo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni) per sinistro e per anno.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MASSIMALE ASSICURATO

Resta inteso tra le Parti che la massima esposizione della Società per ogni sinistro rientrante nelle garanzie prestate dalla presente Sezione II, al netto delle relative franchigie/scoperti, non potrà eccedere le seguenti somme:

- ⇒ € 5.000.000,00 per ciascun sinistro;
- ⇒ € 15.000.000,00 per aggregato annuo;

59 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Terzi - compresi i locatari - e che siano causa di morte, per lesioni personali, di lesioni corporali o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatario o sublocatore, gestore dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, nonché delle aree verdi annesse ai fabbricati medesimi, con esclusione però dei danni derivanti dalla potatura e/o abbattimento delle piante ivi presenti, compresa la quota di responsabilità a suo carico per i danni derivanti dalle parti costituenti proprietà comune. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

60 RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

61 FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, compresi il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

62 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi;

- a) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge del 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli) salvo quanto previsto nella Sezione ESTENSIONI DI GARANZIA art. 50 lettera J - Incendio provocato da veicoli di terzi fermi o in sosta non coperto da altra assicurazione, danni materiali e diretti, arrecati ai beni assicurati);
- b) per i danni conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare;
- c) da furto (salvo quanto previsto nella Sezione ESTENSIONI DI GARANZIA art. 47);
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) conseguenti alla lavorazione e/o esposizione di amianto e campi elettromagnetici;

Salvo quanto diversamente disciplinato dal presente contratto.

63 NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la copertura assicurativa, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro;

Tuttavia i dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

ESTENSIONI DI GARANZIA

64 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata per ciascun sinistro sino al massimo risarcimento del 10 % (dieci per cento) del massimale assicurato, con una franchigia per sinistro di € 1.000,00 (mille /00).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa., complessivamente somma maggiore del massimale aggregato annuo indicato in polizza.

65 SPARGIMENTI DI ACQUA - RIGURGITI DI FOGNA

La Società inoltre assicura il risarcimento delle somme dovute dagli Assicurati in forza della responsabilità civile verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatario o sublocatore, gestore di costruzioni in genere (designati in polizza), per i danni cagionati a terzi - compresi i locatari - per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose prodotti da spargimento d'acqua se il danno è conseguente a guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento installati nel fabbricato medesimo, oltre a danni da rigurgiti di fogna conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture, canali.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 1.000,00 (mille).

66 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alla garanzia prestata con la copertura assicurativa, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per:

- ⇒ la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- ⇒ la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti;
- ⇒ i danni verificatisi a seguito di proprietà/conduzione di garage, depositi, distributori, impianti di carburante e colonnine di distribuzione ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell'Assicurato;
- ⇒ l'esistenza di laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Assicurato;
- ⇒ il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico.

SEZIONE I: SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

Massimale Esposizione annua:

- per ciascun sinistro Euro 25.000.000,00

- per aggregato annuo Euro 50.000.000,00

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. nessuno Fr. Euro 1.200,00	80% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
INCENDIO	Sc. nessuno Fr. Euro 7.000,00	
INCENDIO da veicoli di terzi a – motore fermi o in sosta	Sc. nessuno Fr. Euro 250,00	
GRANDINE	Sc. nessuno Fr. Euro 1.400,00	70% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro

FUORIUSCITA DI ACQUA - ACQUA PIOVANA	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e singola ubicazione
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.500,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e singola ubicazione
NEVE - GHIACCIO - GELO	Sc. 8% del danno con il minimo di Euro 750,00		Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno
RIGURGITI ACQUE DI SCARICO E FOGNATURE	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Euro 100.000,00 per sinistro
FENOMENO ELETTRICO	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Euro 150.000,00 per sinistro
RICOSTRUZIONE ARCHIVI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.500,00	Euro 150.000,00 per sinistro e per anno
PERDITA PIGIONI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino e fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno. Per i locali occupati dall'assicurato, tali danni sono risarciti forfetariamente, maggiorando del 25% (venticinque-per cento) l'indennizzo dovuto per le cose assicurate. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	1% della somma complessivamente assicurata per sinistro
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	0,5% della somma complessivamente assicurata per sinistro
GUASTO CAGIONATO DAI LADRI E FURTO FISSI E INFISSI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Euro 25.000,00 per sinistro ed ubicazione
ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Nessuno
ROTTURA DI LASTRE	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 10.000,00 per lastra ed Euro 500.000,00 per anno
SPESE PER ALLACCIAMENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 150.000,00 per anno
GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI INDENNIZZO
MAGGIORI COSTI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 1.500.000,00 sinistro e per anno
RICORSO TERZI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 7.500.000,00 per sinistro

EVENTI SOCIO-POLITICI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.500,00	70% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
ATTI DI TERRORISMO	Sc. 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00		Euro 10.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
INONDAZIONI ED ALLUVIONI	Sc. nessuno	Fr. Euro 5.000,00	Euro 10.000.000,00 per sinistro
ALLAGAMENTI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.000,00	Euro 2.500.000,00 per sinistro
TERREMOTO	Sc. nessuno	Fr. Euro 25.000,00	50% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro, con il massimo di Euro 15.000.000,00 per sinistro e per anno
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Sc. nessuno		Euro 2.000.000,00 per sinistro

SEZIONE II: RESPONSABILITA' CIVILE

Massimale Assicurato:

- per ciascun sinistro	Euro	5.000.000,00
- per aggregato annuo	Euro	15.000.000,00

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'	Sc. nessuno Fr. Euro 1.000,00	10% del massimale assicurato
SPARGIMENTO DI ACQUA - RIGURGITI DI FOGNA	Sc. nessuno Fr. Euro 1.000,00	

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SCHEDA DI QUOTAZIONE

Totale dei vani convenzionali residenziali: n. 55.507,65

Superficie unità immobiliari extraresidenziali: mq. 22.113,92

Totale vani convenzionali riferiti alle superfici delle parti comuni residenziali ed extraresidenziali: n. 9.092,25

(non vendibili quali lavatoi, parcheggi, sale condominiali, scale androni, ecc.)

Valore a nuovo per vano convenzionale: € 11.045,37

(Determinato in attuazione del D.M. LL.PP. del 05/08/94)

**Valore alloggi, pertinenze e parti comuni: € 713.529.797,50
indicati negli allegati A e B**

Numero locali extra residenziali: n. 436

**Calcolo del valore da assicurare relativamente ai locali extraresidenziali
(vedere elenco locali)**

valore da assicurare = € / mq. 670,61 x mq. 22.113,92 = € 14.829.760,61

Calcolo del valore totale dei fabbricati in proprietà e in gestione da assicurare

Valore alloggi, pertinenze e parti comuni + valore locali = **totale valore da assicurare**

€ 713.529.797,50 + € 14.829.760,61 = € 728.359.558,11

Sedi Aziendali: n. 3

Valore da Assicurare - SEDI AZIENDALI

Roma - Via Ruggero di Lauria,28 - superficie mq. 1.190,00

Roma - Via delle Vigne Nuove,654 - superficie mq. 672,00

Roma - Piazza dei Navigatori,15 - superficie mq. 747,77

superficie totale mq. 2.609,77

Calcolo valore di ricostruzione Sedi aziendali :

superficie totale mq. 2.609,77 x costo ricostruzione €/mq. 788,95 = € 2.058.978,04

VALORE TOTALE DA ASSICURARE € 730.418.536,15

(*) un vano convenzionale è pari a 14,00 mq

(legge 513/1977, Decreto Ministro dei Lavori Pubblici n.9816 del 03-10-1975)